

## **EMISSIONE E CHIUSURA DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE A TASSO ZERO: TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE**

Disclaimer: La scheda è composta da due parti: una contabile e l'altra fiscale. La parte contabile è curata dall'OIC mentre la parte fiscale è curata dall'Agenzia delle Entrate conformemente alle rispettive competenze istituzionali. Le indicazioni fornite si applicano solo alle specifiche fattispecie descritte nella scheda e, pertanto, non limitano i poteri istituzionali delle Autorità, laddove in seguito alle attività di vigilanza condotte emergesse un quadro informativo differente o più completo.

Occorre, inoltre, precisare che le istruzioni potrebbero essere oggetto di rivalutazione a seguito di eventuali interpretazioni fornite dall'IFRS *Interpretations Committee* o di approfondimenti su fattispecie analoghe operati da Autorità di vigilanza europee.

### ***Fattispecie***

Una Società che adotta i principi contabili internazionali ha concluso un processo di collocamento di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie di numero e importo fissi negoziate in mercati regolamentati e con un tasso di interesse contrattuale pari a zero. La Società per l'emissione delle obbligazioni convertibili sostiene dei costi di transazione. Il *fair value* delle obbligazioni convertibili è ipotizzato pari a quanto incassato al momento della sottoscrizione.

La Società ha deciso di non designare le passività finanziarie al *fair value through profit or loss* e di valutarle al costo ammortizzato.

### ***Comportamento contabile***

La rilevazione di un prestito obbligazionario convertibile da parte di un soggetto emittente che adotta i principi contabili internazionali IAS/IFRS viene effettuata secondo quanto previsto dallo IAS 32, rubricato "Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio", con specifico riferimento alla sezione "Strumenti finanziari composti".

In particolare, dal punto di vista della società emittente il prestito obbligazionario convertibile comprende due componenti: una passività finanziaria (un accordo contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria) e uno strumento rappresentativo di capitale (un'opzione call che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di tempo, di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie della medesima società).

Al riguardo, secondo il paragrafo 29 dello IAS 32 "*Un'entità rileva separatamente le componenti di uno strumento finanziario che a) fa sorgere una passività finanziaria per l'entità e b) attribuisce un'opzione al possessore dello strumento per convertirlo in uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità [...]. Dal punto di vista dell'entità tale strumento comprende due componenti: una passività finanziaria (un accordo contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria) e uno strumento rappresentativo di capitale (un'opzione call che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di tempo, di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'entità). L'effetto economico dell'emissione di tale strumento è sostanzialmente simile all'emissione contemporanea di uno strumento di debito con una clausola di rimborso anticipato e warrant di acquisto di azioni ordinarie o all'emissione di uno strumento di debito con warrant staccabili per l'acquisto di azioni [...]*".

Ne deriva che le componenti di uno strumento finanziario emesso che contiene sia la compo-

nente di passività che quella di capitale devono essere rilevate separatamente, secondo le modalità illustrate nello IAS 32, paragrafi da 28 a 32, da AG30 a AG35 e nell'Esempio Illustrativo 9 relativo al medesimo principio contabile (cfr. par. IE34-IE36).

Nello specifico, il soggetto che emette un'obbligazione convertibile determina prima il valore contabile della componente relativa alla passività finanziaria, misurando il *fair value* di una passività ad essa simile a cui non è associata l'opzione di conversione in azioni dell'emittente (i.e. considerando i flussi di cassa per capitale e interessi di una passività finanziaria che ha sostanzialmente le medesime condizioni contrattuali dell'obbligazione, con esclusione dell'opzione incorporata). Poi stabilisce il valore da iscrivere con riferimento allo strumento di capitale (i.e. l'opzione di conversione in un numero fisso di azioni dell'emittente), come differenza tra: i) il *fair value* dello strumento finanziario nel suo complesso e ii) il *fair value* della componente dello strumento rappresentata dalla passività finanziaria. L'importo della differenza così ottenuto è imputato a patrimonio netto.

Successivamente all'iscrizione iniziale, la componente dello strumento relativa alla passività finanziaria sarà valutata sulla base dei criteri previsti per la categoria nella quale è classificata (nella fattispecie in oggetto al costo ammortizzato). La componente relativa allo strumento rappresentativo di capitale, invece, non sarà oggetto di modifiche di valore, rispetto al valore di prima iscrizione, durante la vita dello strumento convertibile per tenere conto delle eventuali variazioni del *fair value* dell'opzione di conversione.

I costi di transazione sono allocati tra la componente relativa alla passività finanziaria e quella riconducibile allo strumento di capitale in proporzione ai rispettivi *fair value* come determinati alla data di emissione del prestito obbligazionario. I costi di transazione allocati allo strumento di capitale sono contabilizzati in riduzione del patrimonio netto in coerenza con il paragrafo 37 dello IAS 32 che prevede che "(...). *I costi di transazione di un'operazione sul capitale sono contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto nella misura in cui hanno natura di costi incrementali direttamente attribuibili all'operazione sul capitale che diversamente sarebbero stati evitati (...)*". I costi allocati alla passività finanziaria, invece, sono contabilizzati in riduzione della passività stessa e rilevati a conto economico secondo il criterio del costo ammortizzato.

Inoltre, lungo la durata del prestito obbligazionario sono rilevati a conto economico interessi passivi in misura pari a quelli che sarebbero stati contabilizzati in presenza di un prestito obbligazionario non assistito da opzione di conversione (in particolare, vengono ordinariamente contabilizzati interessi passivi, imputati secondo il criterio del costo ammortizzato).

In sintesi, quindi, la contabilizzazione di una obbligazione convertibile da parte di un soggetto emittente che redige il proprio bilancio di esercizio secondo i principi contabili IAS/IFRS comporta:

- l'iscrizione al *fair value* della componente di debito relativa al prestito obbligazionario nel passivo dello Stato Patrimoniale, al netto di eventuali costi di transazione considerati come sopra specificato;
- l'iscrizione nel patrimonio netto della componente relativa allo strumento rappresentativo di capitale per un importo pari alla differenza tra: i) il *fair value* dell'obbligazione convertibile nel suo complesso (che, nella fattispecie in esame, è ritenuto pari all'ammontare incassato al momento della sottoscrizione) e ii) il *fair value* della componente rappresentativa della passività finanziaria;
- la rilevazione, lungo la durata del prestito obbligazionario, di interessi passivi come sopra precisato.

#### Esempio

La società A il 1° gennaio 20X1 emette 1.500 obbligazioni convertibili alla pari per un valore complessivo di euro 3.000.000. Le obbligazioni hanno durata 3 anni e sono convertibili in 300

azioni ordinarie (5 obbligazioni per ogni singola azione) di importo pari a euro 10.000 l'una. Il tasso di interesse contrattuale è pari a zero. Al momento dell'emissione il tasso di interesse di mercato per obbligazioni simili senza opzione di conversione è pari al 6%. I costi di transazione sono pari a euro 120.000.

La società determina innanzitutto il valore iniziale della componente di debito.

Tale valore è calcolato utilizzando, come tasso di sconto, il tasso di interesse di mercato di un'obbligazione senza l'opzione di conversione (6%) ed è pari ad euro 2.518.858. Il valore della componente di patrimonio netto è pari alla differenza tra il valore complessivo del prestito obbligazionario convertibile (euro 3 milioni) e il valore della componente di debito, ed è quindi pari ad euro 481.142.

Successivamente la società ripartisce i costi di transazione di euro 120.000 tra la componente di debito (euro 100.754,31) e quella di patrimonio netto (19.245,69) in proporzione ai rispettivi valori come sopra calcolati.

Al 1° gennaio 20X1 pertanto la società iscriverà:

- una componente di debito pari ad Euro 2.418.103,54 che decide di valutare al costo ammortizzato; e
- una componente di patrimonio netto pari ad Euro 461.896,46.

Ai fini della valutazione al costo ammortizzato della componente di debito, la società determina il tasso di interesse effettivo che è pari al 7,45%. Tale tasso è il tasso che attualizza i flussi finanziari futuri nel periodo 20X1-20X3 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale (cfr. IFRS 9, paragrafi 4.2.1, 5.3.1, B5.4.1-B5.4.6, Appendice A, termini "costo ammortizzato di un'attività finanziaria o di una passività finanziaria", "metodo dell'interesse effettivo", "tasso d'interesse effettivo"):

$$2.418.103,54 = 3.000.000 / (1,0745)^3$$

Negli esercizi successivi, ipotizzando che l'opzione non sia esercitata, si ottiene il seguente risultato dalla valutazione al costo ammortizzato della componente di debito:

<b>Esercizio</b>	<b>Valore contabile della componente del debito all'inizio dell'esercizio</b>	<b>Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo b=a*7,75%</b>	<b>Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale</b>	<b>Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio d=a+b+c</b>
<b>Anno 1</b>	2.418.104	180.203	-	2.598.306
<b>Anno 2</b>	2.598.306	193.632	-	2.791.938
<b>Anno 3</b>	2.791.938	208.062	3.000.000	
		<b>581.896</b>		

La componente di patrimonio netto rimane iscritta a patrimonio netto per un importo pari a euro 461.896,46.

### **Trattamento fiscale**

***a) Trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP degli "Interessi Passivi Sostanziali", durante la vita utile del titolo obbligazionario***

Sotto il profilo fiscale, la rilevazione contabile dei fatti aziendali da parte di un soggetto che adotta i principi contabili internazionali assume rilevanza anche ai fini IRES in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR.

Ne deriva che la rilevazione, lungo la durata del prestito obbligazionario, di “Interessi Passivi Sostanziali”, in misura pari a quelli che sarebbero stati contabilizzati in presenza di un prestito non assistito da opzione di conversione, in applicazione del criterio del costo ammortizzato, assume rilievo anche ai fini fiscali. Detti interessi devono ritenersi deducibili, ai fini IRES, nei limiti di quanto disposto dall’articolo 96 del TUIR.

Si veda sul punto la Risoluzione n. 10/E del 29 gennaio 2018, in merito alla disciplina IRES per la valutazione titoli con il criterio del costo ammortizzato, a mente della quale: *“la modifica all’articolo 83 del TUIR introduce [...] regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, estendendo, ove compatibili, le modalità di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti IAS/IFRS adopter [...] Alla luce della nuova formulazione dell’articolo 83 del TUIR, quindi, la nuova rappresentazione contabile di rilevazione dei titoli basata sul costo ammortizzato assume rilevanza fiscale”*, nonché i chiarimenti contenuti nella relazione illustrativa al decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, (di seguito anche “Decreto ATAD”), che ha modificato l’articolo 96 del TUIR, secondo cui una componente reddituale si qualifica come interesse passivo/attivo o onere/provento ad esso assimilato, se:

- i) la qualificazione come interessi deriva dall’applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa;
- ii) tale qualificazione è confermata fiscalmente dalle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell’articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e dell’articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- iii) gli interessi derivano da un’operazione o rapporto contrattuale avente causa finanziaria o, comunque, contenente una componente di finanziamento significativa.

Per le medesime ragioni, gli interessi sostanziali contabilizzati a conto economico secondo il criterio del costo ammortizzato risultano rilevanti anche ai fini IRAP, nella misura del 96% dell’ammontare periodicamente rilevato secondo corretti principi contabili, qualora la Società si qualifichi come una “società di partecipazione non finanziaria”, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del d.lgs. n. 446 del 1997 (di seguito anche “decreto IRAP”).

Per quanto concerne il trattamento fiscale dei Costi di Transazione riferibili alla componente Debito del prestito convertibile, incorporati nel calcolo del costo ammortizzato andando ad integrare la componente di “Interessi Passivi Sostanziali”, assumono rilievo lungo la durata dello strumento finanziario in virtù del principio di “derivazione rafforzata” di cui all’articolo 83 del TUIR e del principio della “presa diretta” introdotto, ai fini IRAP, dalla legge finanziaria per il 2008, nei limiti stabiliti dall’articolo 96 del TUIR e dell’articolo 6, comma 9, del d.lgs. n. 446 del 1997.

Quanto al trattamento fiscale della Quota Equity dei Costi di Transazione, si ritiene che questi siano deducibili ai fini IRES ed IRAP nell’anno in cui sono sostenuti, trattandosi di componenti aventi natura reddituale/finanziaria.

Ai fini IRES, tale trattamento fiscale discende dal disposto dell’articolo 109, comma 4, del TUIR, il quale stabilisce che *“Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall’impresa” e dell’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del D.M. 8 giugno 2011, secondo cui “per i componenti [...] imputati direttamente a patrimonio [...], per i quali non è mai prevista l’imputazione a conto economico, la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura”*.

Ai fini IRAP si rende, invece, applicabile il disposto di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2) del D.M. 3 agosto

2017, secondo cui *“I componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura”*.

La Relazione illustrativa al citato D.M. 3 agosto 2017 ha chiarito che con tale locuzione *“si è inteso precisare che, al fine di individuare il corretto regime fiscale di un determinato componente di reddito, in assenza dell'imputazione a conto economico per effetto dell'applicazione degli IAS/IFRS, è necessario indagarne la “natura”. A tal fine, vanno, in primo luogo, analizzate le indicazioni contenute nello IAS/IFRS di riferimento e, nel caso in cui non vi siano informazioni sulla natura del componente, in accordo con le indicazioni contenute nello IAS 8, è possibile far riferimento al corrispondente principio contabile nazionale”*.

Ne deriva che i costi in argomento in quanto *“oneri di transazione”* riferibili alla componente *Equity* dello strumento complesso, *“per natura”*, se imputati a conto economico, assumerebbero rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del medesimo decreto IRAP.

b) *Trattamento fiscale del titolo obbligazionario in “fase di chiusura” in caso di esercizio in tutto o in parte del diritto di conversione.*

Alla scadenza del prestito obbligazionario convertibile si può verificare che l'obbligazionista eserciti il diritto di conversione oppure vi rinunci. Nel primo caso, l'Appendice AG32 dello IAS 32 prevede che *“alla conversione di uno strumento convertibile giunto a scadenza, l'entità elimina la componente di passività e rileva tale componente come capitale. La componente originale di capitale rimane come capitale (anche se può essere trasferito da una voce a un'altra all'interno del patrimonio netto). Non c'è utile o perdita derivante dalla conversione a scadenza”*.

L'operazione di giroconto della passività a capitale non incide sui componenti reddituali relativi agli strumenti finanziari composti. Conseguentemente, non si verifica l'emersione di componenti rilevanti ai fini IRES ed IRAP.

c) *Trattamento fiscale del titolo obbligazionario in “fase di chiusura” in caso di mancato esercizio in tutto o in parte del diritto di conversione.*

Nell'ipotesi in cui gli obbligazionisti non esercitano il proprio diritto di conversione, in bilancio si registra l'estinzione del debito per il prestito obbligazionario (a seguito del rimborso) e, per effetto del venir meno di un diritto spettante al potenziale azionista, *“l'eventuale”* giroconto della riserva di conversione ad altra riserva disponibile di patrimonio netto.

Dal punto di vista fiscale, in tale ipotesi, un importo pari alla Componente *Equity*, determinato proporzionalmente ai diritti di conversione non esercitati, deve essere assoggettato al meccanismo di *recapture*, previsto dall'articolo 5, comma 4, del D.M. 8 giugno 2011 il quale stabilisce che *“[n]ell'ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale, le riserve iscritte in bilancio a fronte delle relative assegnazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura in cui le predette assegnazioni hanno generato componenti negativi che hanno assunto rilievo fiscale”*.

La relazione illustrativa al medesimo decreto, in relazione all'articolo 5, comma 4, chiarisce, infatti, che *“[...] il mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale assegnati ai sottoscrittori dalla società emittente, determinando un'insussistenza di componenti negativi che hanno concorso alla determinazione della base imponibile ai fini IRES, comporta l'emersione di un componente positivo”*.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di conversione, quindi, le riserve iscritte in bilancio dalla società a fronte delle relative assegnazioni concorrono alla formazione della base impo-

nibile IRES ed IRAP, avendo generato componenti negativi (i.e. i maggiori interessi passivi imputati a conto economico) che hanno assunto rilievo fiscale in relazione sia alle imposte sui redditi sia all'imposizione regionale.

In particolare, si ritiene che, pur essendo di per sé imputata a patrimonio netto, la riclassificazione fiscale della Componente Equity riferibile ai diritti di conversione eventualmente non esercitati assuma rilevanza anche ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini IRAP.